

La Svizzera e la Norvegia parafano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 10.06.2009 - La Svizzera e la Norvegia hanno trovato a livello tecnico un'intesa per l'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Le autorità fiscali di entrambi gli Stati hanno parafato la riveduta Convenzione di doppia imposizione (CDI) a Oslo. La CDI è stata negoziata secondo i parametri decisi dal Consiglio federale. Dopo la Danimarca e un altro Paese, la Norvegia è il terzo Stato con cui la Svizzera ha parafato una CDI con la clausola di assistenza amministrativa ampliata.

La CDI parafata con la Norvegia sarà presentata per parere ai Cantoni e alle associazioni dell'economia interessate e, successivamente, verrà sottoposta al Consiglio federale che deciderà in merito all'autorizzazione a firmare la Convenzione. Dopo la firma le Camere federali si pronunceranno sulla Convenzione, prima che la stessa possa entrare in vigore. Ad avviso del Consiglio federale la prima Convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento e contenente le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrà essere sottoposta a referendum facoltativo conformemente alla vigente prassi. Come finora la decisione in ordine all'assoggettamento di una CDI al referendum facoltativo spetta comunque al Parlamento.

Il 13 marzo 2009 il Governo aveva deciso che la Svizzera avrebbe riveduto la collaborazione internazionale nelle questioni fiscali e ripreso gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Tale modifica rende possibile lo scambio di informazioni in materia fiscale nel singolo caso su domanda concreta e motivata. Il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di avviare senza indugio negoziati ai fini della revisione della CDI con gli Stati Uniti d'America e il Giappone nonché successivamente con altri Stati dell'OCSE e dell'UE.

Parafatura

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Tuttavia, una CDI può entrare in vigore solo quando è stata firmata dopo l'autorizzazione del Consiglio federale e successivamente approvata dal Parlamento. La convenzione deve pure essere stata approvata dallo Stato contraente. Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari soggiacciono al referendum facoltativo

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze